

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO
PUBBLICO DI LINEA DEL COMUNE DI LONGIANO

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 11/02/2009
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2022

ART. 1
OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico, integrativo del servizio pubblico di linea, d'ora in poi servizio, nell'ambito del territorio del Comune di Longiano.

ART. 2
FINALITA'

Il servizio è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni. Il servizio è realizzato dal Comune di Longiano nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal DPR 616/77 e dalla Legge Regionale 26/2001, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità sulla base della normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

ART. 3
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

- 1) Il piano dei percorsi del servizio è annualmente stabilito sulla base delle richieste presentate tenendo conto dei bacini di utenza, del calendario scolastico, dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e della disponibilità dei mezzi, adottando tutte le misure necessarie per la sicurezza e l'efficacia del servizio. Il piano dei percorsi viene approvato prima dell'inizio dell'anno scolastico e successivamente aggiornato in relazione alle variazioni che si rendano necessarie e fattibili. Nel caso di più moduli orari nello stesso plesso, si individueranno le soluzioni organizzative più efficaci per la migliore risposta alle esigenze di trasporto, compatibilmente con i vincoli di bilancio e le risorse disponibili.
- 2) Ogni singolo percorso è attivato a condizione che vi siano almeno n. 5 utenti. In casi particolari e per esigenze determinate, l'amministrazione comunale di Longiano può istituire il servizio anche nel caso in cui il numero dei bambini sia inferiore al minimo richiesto.
- 3) Il servizio ha inizio in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico e, seguendo il calendario regionale, termina con l'ultimo giorno di scuola da esso previsto. In caso di inizio o sospensione delle lezioni in giornate diverse rispetto a quanto stabilito dal calendario regionale, il servizio è reso solo nel caso in cui vi sia coincidenza per tutti gli istituti o i plessi scolastici serviti. Il servizio non è reso nei giorni dedicati agli esami di fine anno della scuola secondaria di primo grado.
- 4) Il servizio è attivato solo per gli utenti residenti o domiciliati ad una distanza superiore a 1 Km dalla scuola di destinazione, a meno che la residenza o comunque il luogo di salita non siano ubicati su un percorso già stabilito sulla base degli alunni aventi i requisiti e vi sia capienza sul mezzo destinato a coprire l'itinerario. Per scuola di destinazione si intende il plesso scolastico che in base alla residenza è assegnato all'alunno.

- 5) Le fermate di salita o di discesa sono fissate in prossimità dell'abitazione, in punti di raccolta distanti non più di 600 metri da questa, in relazione ad esigenze di razionalizzazione dei servizi e di sicurezza dei percorsi.
- 6) Le fermate sono individuate in punti idonei per la sicurezza degli utenti (passaggi pedonali o carrabili, marciapiede, banchina, ecc.). Non sono previste fermate in strade non asfaltate; è ipotizzabile una deroga solo quando la distanza, rispetto all'incrocio con la strada asfaltata, sia superiore a 600 metri e purché la strada non asfaltata sia effettivamente percorribile in condizioni di sicurezza; non sono previste fermate in strade che non consentano il transito, l'uscita e l'ingresso dei mezzi di trasporto in condizioni di sicurezza, strade chiuse o strade private.
- 7) Il servizio può essere sospeso in caso di interruzione del servizio scolastico o di modifiche nell'orario di entrata ed uscita dovute a scioperi del personale docente o non docente o di altre cause non dipendenti da decisione del Comune di Longiano. Inoltre, il servizio potrà non essere garantito in occasione di scioperi di categoria autoferrotranvieri o in casi di forza maggiore.
- 8) In caso di motivi straordinari ed urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi, ecc.) non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. In caso di nevicate o presenza di ghiaccio sulle strade, verrà attivato il "Piano neve" che a tutela della sicurezza, prevede modifiche parziali ai percorsi e agli orari. Di detta attivazione sarà data informazione alle famiglie.
- 9) Le modifiche e/o sospensioni temporanee così come descritte nei commi 7 e 8 non comportano modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta.

ART. 4

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO

- 1) Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti nel territorio del Comune di Longiano e frequentanti le scuole del territorio di Longiano, possono accedere al servizio qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) La distanza fra l'abitazione e la scuola di destinazione deve essere superiore a 1 Km.
 - b) L'alunno deve essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici degli anni precedenti e qualora la regolarizzazione avvenga ad organizzazione del servizio già definita, gli utenti sono ammessi solo a condizione che la capienza del mezzo lo consenta.
 - c) La famiglia dell'alunno deve abitare in una zona non servita o non servita adeguatamente da mezzi di linea; per assenza o inadeguatezza del servizio di linea si intende una distanza superiore a 1 Km fra l'abitazione e la fermata o l'assenza di corse di linea per raggiungere la scuola in orari compatibili con quelli delle lezioni.
- 2) In deroga a quanto stabilito al comma 1, al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, l'ufficio scuola può ammettere con riserva altri utenti purché vi siano posti sui mezzi che percorrono le zone interessate e purché rispettino il percorso già stabilito (quindi senza modifiche di percorso) per le rispettive scuole di competenza.
- 3) Il servizio può essere concesso anche ai non residenti purché vi sia disponibilità di posti sui mezzi, la domanda sia stata presentata nei termini e qualora l'accoglimento della stessa non comporti variazioni di percorso. In caso di presentazione della domanda fuori termine, la stessa potrà essere accolta solamente in caso di posti disponibili e purché l'accoglimento non comporti variazioni di percorso.

ART. 5

ISCRIZIONI

- 1) La richiesta di iscrizione al servizio per l'anno scolastico di riferimento avviene mediante procedura on line entro il termine e secondo le modalità annualmente fissate dal Comune di Longiano e pubblicate sul sito istituzionale del Comune. Al momento dell'iscrizione i richiedenti dovranno dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni, nessuna esclusa e di impegnarsi al pagamento della tariffa del servizio. Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, l'ufficio scuola effettuerà la relativa istruttoria, in accordo con il gestore del servizio a cui è affidata la pianificazione e all'esito comunicherà per iscritto ai richiedenti l'accoglimento o meno della domanda.
- 2) Le domande presentate oltre il termine di scadenza possono essere eventualmente accolte a condizione che l'accoglimento di tali domande non comporti aumento di percorrenza e vi siano posti disponibili sul mezzo destinato al percorso sulla base del numero delle regolari iscrizioni.
- 3) Le iscrizioni in corso d'anno scolastico saranno accettate a condizione che l'accoglimento di tali domande non comporti modifiche dei percorsi stabiliti e compatibilmente con i posti disponibili sui mezzi; gli alunni saranno ammessi al servizio previa comunicazione di conferma dell'ufficio scuola.

ART. 6 RINUNCIA AL SERVIZIO

- 1) La rinuncia al servizio deve essere effettuata presentando apposita comunicazione scritta all'ufficio scuola del Comune di Longiano entro il 31 Ottobre di ogni anno (e, comunque, entro l'emissione dell'avviso di pagamento qualora tale emissione fosse precedente a tale data). La rinuncia dopo il predetto termine comporta il pagamento per intero della tariffa del servizio.
- 2) In caso di eventuali modifiche del percorso che comportino variazioni dell'orario di passaggio o delle fermate, sarà data tempestiva informazione agli utenti.

ART. 7 TARIFFA DEL SERVIZIO

- 1) La tariffa del servizio è fissata di anno in anno dalla Giunta Comunale prevedendo eventuali tariffe agevolate in relazione alle diverse fasce ISEE.
- 2) Le modalità ed i tempi di pagamento sono fissati di anno in anno dall'ufficio scuola e comunicate agli utenti-al momento della richiesta di iscrizione.
- 3) L'accoglimento della richiesta di iscrizione al servizio comporta l'impegno da parte del genitore dell'utente al pagamento della quota fissata. In caso di mancato o parziale utilizzo del servizio la quota dovrà essere comunque pagata per intero.

ART. 8

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO

- 1) Agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è fatto divieto di:
 - a. Appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli,
 - b. Gettare oggetti dai finestrini dei mezzi di trasporto,
 - c. Stare in piedi durante la marcia e le manovre dei mezzi di trasporto, o tenere comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità dei compagni;

- d. Impedire ad altri alunni di prendere posto o occupare posti con i propri zaini o materiali se questo comporta che alcuni alunni restino in piedi;
 - e. Danneggiare i mezzi e compiere atti vandalici quali, scritte, taglio sedili, ecc.
 - f. Provocare danni a sé o ad altri trasportati nonché mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori o dell'autista;
 - g. Tenere un comportamento scorretto o maleducato nei confronti dei viaggiatori e dell'autista.
- 2) Per qualsiasi danno al mezzo di trasporto, ai soggetti trasportati e ai loro beni, provocato dall'alunno, è direttamente responsabile il genitore o chi esercita la patria potestà.
 - 3) E' fatto obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate: gli autisti dei mezzi di trasporto non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate all'orario previsto.
 - 4) L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio; eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati all'autista.

ART.9

SEGNALAZIONI SUL COMPORTAMENTO SCORRETTO DEGLI ALUNNI

- 1) Gli autisti sono responsabili dell'osservanza delle norme del presente regolamento sul comportamento degli alunni e devono provvedere al richiamo verbale degli stessi in caso di condotta che ne violi il rispetto.
- 2) Qualora, nonostante il richiamo verbale, gli alunni perseverino nella violazione, gli autisti devono tempestivamente segnalare il fatto all'ufficio scuola del Comune di Longiano al fine di adottare i provvedimenti di cui al successivo art. 10.
- 3) Il Comune di Longiano deve in ogni caso avvertire la famiglia dell'alunno oggetto di segnalazione.

ART. 10

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AL COMPORTAMENTO SCORRETTO DEGLI ALUNNI.

- 1) Qualora venga segnalato un comportamento scorretto dell'alunno, il Responsabile del Settore cui fa capo l'ufficio scuola del Comune di Longiano, sentito il Dirigente dell'Istituto Scolastico a cui appartiene l'alunno, può adottare i seguenti provvedimenti:
 - a. Sospensione dell'utilizzo del servizio per un giorno;
 - b. Sospensione dell'utilizzo del servizio per un periodo determinato superiore ad un giorno;
 - c. Sospensione a tempo indeterminato nel caso di comportamento scorretto reiterato, ritenuto pericoloso per sé o per gli altri.
- 2) Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno sette giorni prima dell'inizio della sospensione ai genitori dell'alunno o a chi per loro esercita la patria potestà nonché trasmesso al dirigente scolastico interessato ed al gestore del servizio di trasporto.

ART.11

COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

- 1) Gli autisti devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.
- 2) Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito. Ogni eventuale ritardo o interruzione del servizio deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio scuola del Comune.
- 3) Essi devono:
 - a) Adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che al momento della fermata,
 - b) Controllare che gli alunni non vengano a trovarsi in situazione di pericolo per la loro incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori o altro adulto delegato dagli stessi, salvo quanto previsto dal successivo art. 13;
 - c) Caricare e scaricare gli alunni in prossimità della fermata individuata presso le adiacenze della scuola.
 - d) Verificare che gli alunni scendano alla fermata stabilita e che sia presente un genitore o altra persona delegata, salvo per i casi previsti dall'art. 13;
 - e) Verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune di Longiano.

ART.12

ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS E COMPORTAMENTO DI EVENTUALI ACCOMPAGNATORI

Il Comune di Longiano può prevedere la presenza di accompagnatori sugli scuolabus.

Gli eventuali accompagnatori che prestano servizio sugli scuolabus devono ricevere gli alunni accompagnati dal personale insegnante o A.T.A. del plesso scolastico di riferimento sul cancello della scuola, sia nel giro di andata che nel giro di ritorno.

ART.13

RESPONSABILITA' DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

- 1) I genitori degli alunni o chi per loro esercita la potestà genitoriale sono responsabili di ogni danno derivante da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.
- 2) La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione (e viceversa) compete ai genitori o ad altri soggetti adulti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità del minore che avviene durante tale tragitto. Sono responsabili altresì dell'incolumità del minore fino a quando questi non salga sull'automezzo pertanto il genitore o chi per esso si obbliga a consegnare il minore nel servizio di andata ed a prenderlo in consegna nel servizio di ritorno.
- 3) In caso di mancata presenza del genitore o di chi ne fa le veci alla fermata stabilita, il minore non potrà essere fatto scendere dal mezzo e verrà consegnato al Comando di Polizia Municipale del Comune di Longiano o al Comando dei Carabinieri di Longiano.
- 4) Per i soli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado, il genitore può autorizzare il minore alla salita e discesa autonoma, senza la presenza del genitore o suo delegato, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Tale autorizzazione deve essere rilasciata dal genitore con apposita dichiarazione scritta al momento dell'iscrizione al servizio e ha validità per il solo anno scolastico di riferimento.

ART.14

RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, il soggetto cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori verificatosi all'interno del mezzo di trasporto.
- 2) L'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto, lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, cagionato dall'inosservanza di quanto stabilito dall'art. 11 e tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

ART.15 DATI PERSONALI

Il Comune di Longiano è il titolare del trattamento dei dati personali degli utenti ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 per gli esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del servizio. Per suddetti fini i dati saranno trasmessi anche al soggetto gestore del servizio. Ai genitori, in fase di istanza per l'accesso al servizio, sarà fornita informativa di cui all'art. 13 del Reg. 679/2016 sopra richiamato.

ART.16 RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.